# Accesso a documentazione relativa ad esami finali di un corso di aggiornamento scolastico

(Roma, maggio 2015)

## FATTO

La signora ....., avendo frequentato presso la Scuola Superiore Grafologia ... un corso di aggiornamento per Rieducatori della scrittura, nell'anno scolastico 2013-2014, a conclusione del quale, all'esito degli esami finali era stata ritenuta non idonea, in data 23.2.2015 chiedeva al Direttore della predetta scuola di poter accedere ad una serie di documenti relativi agli esami in questione ( richiesta di costituzione della Commissione d'esame; verifiche di apprendimento del percorso formativo "Rieducatori alla scrittura" e valutazioni relative alla condotta dell'accedente; verbale del giudizio di ammissione agli esami finali; prova finale scritta e relativa valutazione da parte della Commissione; verbale della prova orale finale; scheda riassuntiva delle operazioni d'esame; verbale degli esami).

La predetta istanza veniva rigettata con nota del 13.3.2015, in ragione della considerazione che l'Associazione in questione non rientrerebbe tra i soggetti passivamente legittimati in relazione all'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241/1990, quale soggetto di diritto privato non sussumibile sotto i concetti di Pubblica Amministrazione, Azienda Autonoma o Speciale, Ente Pubblico, Gestore di pubblico servizio, ovvero di Autorità di garanzia e vigilanza.

La signora ......, in data 9.4.2015, adiva la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso opposto dall'Associazione in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

# DIRITTO

La Commissione deve affrontare preliminarmente la questione della riconducibilità dell'Associazione destinataria dell'istanza di accesso della ricorrente alla nozione di

pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/1990.

A tale questione si deve rispondere positivamente ove si consideri che, secondo quanto risulta dalla homepage del sito web della predetta associazione, essa svolge attività di formazione professionale riconosciuta dalla Regione Puglia.

Ciò vale a qualificarla come soggetto di diritto privato esercente un'attività di pubblico interesse, equiparato dalla predetta disposizione legislativa ad una Pubblica Amministrazione stricto sensu.

Ciò premesso la Commissione- ritenuta la propria competenza a pronunciarsi sul presente ricorso al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto all'accesso della ricorrente, non essendo stato ancora nominato il difensore civico della Regione Pugliaritiene che il gravame sia meritevole di essere accolto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, trattandosi di documenti relativi ad una procedura di esame alla quale la ricorrente ha partecipato.

## P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

\*\*\*

Genitori di minore chiedono l'accesso alla procedura di selezione degli alunni ammessi a una scuola primaria

(Roma, maggio 2015)

# FATTO

I Signori ......, in qualità di genitori della minore ...... rivolgevano all'Istituto Scolastico ...... di Roma richiesta di accesso al fine di tutelare la propria posizione soggettiva, in relazione ad una serie di documenti relativi alla procedura di selezione degli alunni ammessi alla scuola primaria per l'anno scolastico 2015/16 per la quale era stata presentata regolare domanda di iscrizione nell'interesse della propria figlia.

A sostegno dell'istanza deducevano che, entro i termini previsti, era stata presentata regolare domanda d'iscrizione alla scuola e che, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, in data 27 febbraio 2015, i genitori richiedevano di poter accedere:

- 1) alla domande di iscrizione presentate;
- alle verifiche a campione effettuate dall'Istituto e alla conseguente documentazione prodotta.

Deducono, altresì, che - dopo aver senza esito sollecitato un incontro con il Dirigente - in data 20 marzo 2015, senza che fosse stato loro comunicato l'avvio di un nuovo procedimento, l'Istituto scolastico pubblicava la graduatoria definitiva in cui era stato operato un ricalcolo del punteggio della figlia che veniva rideterminato in n. 8 punti.

I genitori di ...., a fronte del silenzio-rigetto dell'Istituto, hanno tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della presentazione della domanda di iscrizione e della partecipazione alla relativa procedura.

In relazione alla tutela della riservatezza degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria si conferma il costante avviso di questa Commissione in base al quale non appare essere prevalente la tutela della riservatezza dei concorrenti, dal momento che questi ultimi, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (quale è senz'altro l'istante, in qualità di concorrente, a mezzo dei propri genitori, non utilmente collocata in graduatoria).

In ogni caso, il comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 stabilisce che l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

\*\*\*

Accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare a proprio carico (Roma, settembre 2015)

#### **FATTO**

L'assistente capo di Polizia Penitenziaria .... formulava un'istanza di accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare a suo carico conclusosi positivamente per il ricorrente all'esito di un ricorso gerarchico proposto, rilevando di avere interesse ad avere copia una relazione redatta dall'Assistente Capo, addetto alla manutenzione, da cui era scaturita l'originaria contestazione.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria eccependo la carenza di interesse dell'istante a seguito della favorevole conclusione del procedimento a suo carico e rilevando che la relazione di che trattasi era stata sostanzialmente riprodotta nel provvedimento del Provveditore di .......

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto trattandosi di diniego di accesso ad atti riguardati la posizione del dipendente, contenuti nel fascicolo del procedimento disciplinare a suo carico, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

(Roma, ottobre 2015)

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. LXXVIII, N. 4

Né è di ostacolo all'ostensione del documento in parola la favorevole conclusione del procedimento a carico del ricorrente non potendo l'Amministrazione sindacarne l'utilità per le eventuali iniziative legali che il ricorrente ha posto a sostegno delle ragioni della propria istanza di accesso. Parimenti non rilevano ai fini della legittimità del diniego le rappresentate carenze organizzative evidenziate dall'Amministrazione asseritamente incise dalla necessità di dare seguito ad una richiesta di accesso valutata come inutile per lo stesso accedente.

# **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

\*\*\*

Accesso ad atti contenuti nel fascicolo detenuto dalla Sezione Disciplina e Contenzioso, relativo al procedimento penale. instaurato a carico dell'accedente per il reato di "insubordinazione con ingiuria aggravata. - accessibilità parziale nei limiti di cui alle restrizioni statuite dall'art. 1050 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246)

#### FATTO

L'Appuntato Scelto dei Carabinieri, in servizio presso la Legione Carabinieri .... per l'Ufficio Logistico, richiedeva l'8/7/2015, ai sensi e per gli effetti della Legge n° 241/1990, la visione e l'estrazione di copia integrale e conforme degli atti contenuti nel fascicolo detenuto dalla Sezione Disciplina e Contenzioso, relativo al procedimento penale n. .... R.G.N.R. instaurato nei suoi confronti dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di .... per il reato di "insubordinazione con ingiuria aggravata".

Ciò al fine di tutelare i propri interessi legittimi e diritti soggettivi.

L'accesso veniva consentito in data 4/8/2015, ma con limitazioni per 9 dei 29 documenti, ai sensi dell'art. 1050 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90, ossia con parti coperte

da "omissis", riguardanti dati e informazioni di altro soggetto; altri documenti non venivano rilasciati (atti processuali originati dall'A.G.; comunicazione notizia di reato redatta dal 12° Battaglione Carabinieri .... di .... e n. 6 comunicazioni intercorse tra Comandi Arma e Autorità Giudiziaria e riguardanti il procedimento penale).

Il ricorrente in data 21.8.2015 adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del parziale diniego opposto dal Comando Legione Carabinieri .... ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 Legge n° 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

L'Amministrazione resistente in data 14/9/2015 faceva pervenire memoria.

#### DIRITTO

Con riferimento ai 9 dei 29 documenti rilasciati con parti coperte da "omissis", il ricorso deve essere respinto, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1050 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 (1'esto unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), che sottrae all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti documenti "e) attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti: fino alla adozione del provvedimento, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi"; statuizione insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione.

In relazione al mancato rilascio dell'ulteriore documentazione, la Commissione accoglie il ricorso, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'accedente ed essendosi il procedimento giurisdizionale concluso, ma con le limitazioni prescritte dall'art. 22, comma 1, lettera d) della legge 241/90, secondo cui documento amministrativo è "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e

concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

## **PQM**

La Commissione in parte respinge il ricorso, in parte lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda nei limiti di cui in motivazione.

\*\*\*

#### 9.7 Inammissibilità

Inammissibilità della reiterazione dell'istanza di accesso a seguito di ricorso dichiarato irricevibile per tardività - La mancata impugnazione del diniego entro il termine di trenta giorni non consente né la reiterabilità, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo

(gennaio 2015)

#### FATTO

Il sig. ...... ha chiesto il 26 luglio 2014 alla Stazione dei carabinieri di ...... d'accedere ai documenti prodromici al foglio notificatogli il 13 luglio 2014 con cui veniva sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di ......... L'amministrazione il 29 ottobre 2014 ha negato l'accesso.

Il 30 ottobre 2014 l'istante ha rinnovato la richiesta. L'amministrazione è rimasta silente.

Con gravame del 9 dicembre 2014, il ricorrente si è lamentato con questa Commissione del mancato accesso.

Questa Commissione il 19 dicembre 2014 ha rilevato la tardività della presentazione del ricorso.

Il 9 gennaio 2015 il sig. ....... si è nuovamente rivolto a questa Commissione, chiedendo la revocazione della precedente decisione. Tanto perché, egli scrive, se l'istanza è del 30 ottobre 2014 allora l'amministrazione aveva tempo fino al 29 novembre per rispondere; poiché non l'ha fatto, il termine per la presentazione del gravame era di

ulteriori trenta giorni da tale data, quindi il 29 dicembre 2014. Ne conseguirebbe la ricevibilità del ricorso e la violazione di legge della decisione.

#### DIRITTO

Questa Commissione ritiene di poter condividere l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, stante la natura decadenziale del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di diniego, ovvero avverso il silenzio-rigetto, dell'istanza di accesso ai documenti, la mancata impugnazione del diniego entro il predetto termine non consente né la reiterabilità dell'istanza, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 20.4.2006 n. 7). L'ammissibilità della reiterazione dell'istanza di accesso deve essere riconosciuta solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante atto a legittimare l'istanza di accesso.

Nel caso di specie l'originaria istanza di accesso è stata reiterata senza che venissero rappresentati fatti nuovi o venisse prospettata diversamente la posizione legittimamente all'accesso, e pertanto l'istanza idonea al calcolo dei termini di ricevibilità non è quella del 30 ottobre 2014, ma quella primigenia del 26 luglio 2014. Ne consegue la correttezza della pronuncia dello scorso 19 dicembre 2014.

Da tale premessa questa Commissione rileva pertanto l'inammissibilità del gravame, attesa la totale identità della fattispecie oggi in esame rispetto a quella già decisa con pronuncia del 28 ottobre scorso e stante l'inidoneità delle censure del ricorrente alla giustificazione di una richiesta revocatoria.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

\*\*\*

Richiesta di informazioni di una cittadina straniera inerenti lo stato della domanda di conferimento della cittadinanza italiana – Inammissibilità in sede di accesso ai documenti, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 - Accessibilità agli atti esistente nel fascicoli del procedimento.

(settembre 2015)

## FATTO

La Sig.ra ... rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2013 alla Prefettura di Milano, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché ricsaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di Milano ha fatto pervenire una comunicazione alla Commissione in cui fa presente che, a seguito del cambio di residenza anagrafica dell'istante, la domanda veniva inoltrata alla competente Prefettura di Torino.

## DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica

richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

## PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

\*\*\*

Accesso, da parte di una S.R.L., a seguito di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, a documenti inerenti agevolazioni concesse, ivi compresa corrispondenza intercorsa fra responsabile del procedimento e soggetti convenzionati, finanziatori ed agenti con altri ministeri enti pubblici e privati interessati – inammissibilità di domanda di accesso generica e priva di oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non riferita a specifici documenti, ma richiedente necessità di attività di elaborazione di dati.

(Roma, settembre 2015)

## FATTO

La società ricorrente dopo avere ricevuto il decreto del ... di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, ha chiesto, per fini defensionali, tramite il legale rappresentante ......, di potere accedere ai documenti, progetti, presenti nel fascicolo relativo alle agevolazioni concesse; ivi compresa la corrispondenza intercorsa fra il responsabile del procedimento ed i soggetti convenzionati, finanziatori ed agenti con altri ministeri enti pubblici e privati interessati, dalla data di presentazione della domanda di agevolazione fino alla data di presentazione dell'istanza di accesso.

Avverso il silenzio rigetto del Ministero resistente, il legale rappresentante della società ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

#### DIRITTO

In generale si ricorda che la giurisprudenza ha chiarito che la domanda di accesso ai documenti amministrativi che risulti generica, non contenendo gli estremi del documento di cui si chiede l'ostensione idonei a consentirne l'identificazione è inammissibile (Consiglio Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5461).

Inoltre, secondo un ormai consolidato orientamento la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica; deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons.. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925).

Nel caso di specie, l'istanza del ricorrente ha un oggetto indefinito dal momento che, pur essendo genericamente circoscritto l'arco temporale di riferimento, non è possibile definire se l'istanza faccia riferimento ai documenti del fascicolo del ricorrente o a tutti i documenti in possesso dell'amministrazione relativi alle agevolazioni in esame.

# PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Richiesta di informazioni in ordine alle ragioni ostative della mancata attribuzione di ore di insegnamento del collega in malattia - Inammissibilità in sede di accesso agli atti

(Roma, dicembre 2015)

# FATTO

Il professore ricorrente, precario, in servizio presso l'Istituto resistente, il 2 ottobre, ha chiesto di conoscere le ragioni in base alle quali l'insegnamento delle 6 ore del prof. ....., in malattia al momento della presentazione della istanza di accesso, non gli è stato proposto in quanto presunto avente diritto.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito in termini la Commissione.

#### DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere alle ragioni ostative della mancata attribuzione a se stesso delle ore di insegnamento del prof. ..... La richiesta esula, pertanto, dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1 990, atteso che l'accesso ha ad oggetto documenti amministrativi e non informazioni.

## **PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

\*\*\*

#### 9.8 Interesse all'accesso

Accesso a documentazione inerente esposto presentato dall'istante e finalizzato ad avviare un procedimento disciplinare a carico di un dipendente di una Struttura sanitaria ove lo stesso accedente presta servizio - La qualità di autore dell'esposto/segnalazione è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi (nella specie la convivenza sul luogo di lavoro), a radicare la titolarità dell'interesse ad accedere (Roma, settembre 2015)

## FATTO

Il dott. .... formulava una richiesta di accesso per conoscere le determinazioni assunte dall'Amministrazione in esito all'esposto presentato dall'istante finalizzato a favorire l'inizio di un procedimento disciplinare a carico di un dipendente della Struttura sanitaria di ..... ove egli presta servizio per i fatti meglio descritti nella segnalazione a suo tempo inviata all'Amministrazione.

L'Amministrazione negava l'accesso motivando il diniego in ragione della carenza di motivazione a sostegno dell'istanza .

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso formulata dal ricorrente risultava diretta a conoscere le determinazione adottate a seguito dell'esposto presentato dall'istante medesimo.

Tale motivazione è stata posta alla base dell'istanza di accesso cui è stata allegata la raccomandata contenete l'esposto a suo tempo presentato con al dettagliata descrizione da parte del medico dei fatti accaduti.

Per quanto sopra la Commissione ritiene, in continuità con il proprio orientamento che la qualità di autore dell'esposto/segnalazione in capo al ricorrente sia circostanza idonea, unitamente ad altri elementi (nella specie la convivenza sul luogo di lavoro), a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante cui fa riferimento l'art. 22 della l. 241/90 (in tal senso cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, n. 316 del 21/1/2013 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3742 del 22/6/2011).

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

\*\*\*

Accesso ad atti relativi ad attività ispettiva posta a fondamento di mancato trasferimento presso altro Istituto scolastico, richiesto dall'accedente, dirigente scolastico – titolarità di un interesse attuale, diretto e concreto all'esibizione dei chiesti documenti

(ottobre 2015)

## FATTO

La Dirigente Scolastica Prof.ssa ....., in servizio presso l'istituto Comprensivo N. 1 di ...., a seguito di risposta negativa su trasferimento a domanda presso il Liceo ...., in data 10.7.2015 ha chiesto ai sensi della legge 241/90 l'accesso agli atti, al fine di avere notizie in merito e comprendere di che tipo di attività ispettiva si tratti, da chi e per quali motivi sia stata disposta, considerato che nella risposta del 6.7.2015 l'Ufficio "ha ritenuto di non poter procedere all'accoglimento della richiesta in quanto a seguito di una relazione ispettiva

pervenuta prima dei movimenti, è emersa la necessità di garantire che il Dirigente scolastico assuma una posizione di assoluta imparzialità...".

Parte accedente, non condividendo il silenzio opposto sull'istanza di accesso dall'Amministrazione, ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Amministrazione con nota del 25/9/2015 ha precisato che il diniego di accesso alla documentazione è dovuto alla circostanza che da tale relazione ispettiva non emerge direttamente il motivo del diniego del trasferimento e che inoltre riguarda fatti, persone e circostanze del tutto estranee alla sfera personale dell'accedente, contenendo notizie e dati personali e sensibili che lo Scrivente è obbligato a non rivelare in base ai principi della legge sulla privacy.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato, in quanto l'esponente è titolare di un interesse attuale, diretto e concreto all'esibizione del documento oggetto dell'istanza di accesso.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata della richiedente, atteso che il documento di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sua sfera giuridico-soggettiva, essendo stato citato nella nota dell'Amministrazione resistente del 6.7.2015 a fondamento del mancato trasferimento presso la sede richiesta.

In relazione alla tutela della riservatezza di terzi si osserva che si può procedere all'oscuramento dei dati personali e dei nominativi degli stessi contenuti nella relazione ispettiva. La giurisprudenza (C.d.S. 26/04/2005, n. 1896 e da ultimo C.d.S. 14/05/2014, n. 2472) ha chiarito che "salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l' art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo

ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente".

Il comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 stabilisce che l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

## POM

La Commissione accoglic il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

\*\*\*

Accesso a brutta e bella copia di due prove scritte di candidati inclusi in graduatoria di merito di concorso per dirigenti scolastici da parte di Docente di scuola secondaria di II grado, - risultata non idonea, negato dall'amministrazione in ragione del fatto fossero scaduti i termini per la proposizione di ricorsi – Sussistenza dell'interesse all'accesso in ragione della partecipazione dell'accedente alla relativa procedura concorsuale

(Roma, ottobre 2015)

# FATTO

La signora ....., docente di scuola secondaria di Il grado, ha presentato - in data 2/08/2015 - all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria richiesta formale di estrazione copia della bella e brutta copia delle due prove scritte (saggio e studio di caso) di alcuni candidati (indicati nell'istanza) inclusi nella graduatoria di merito del Concorso per dirigenti scolastici D.D.G. 13/07/2011 (G.U. scrie speciale n. 56 del 15 luglio 2011).

A sostegno dell'istanza deduceva di avere un interesse difensivo a conoscere i documenti in relazione alle iniziative assunte o da assumere rispetto alla suddetta procedura concorsuale.

L'Amministrazione ha negato l'accesso con provvedimento del 04/09/2015, rilevando la genericità e la carenza di motivazione dell'istanza, tenuto conto che i ricorsi avverso la procedura concorsuale per Dirigenti scolastici crano stati definiti con pronunce di rigetto sia da parte del Tar che del Consiglio di Stato e che fossero

"ampiamente scaduti i termini per la proposizione di qualsivoglia ulteriore ricorso in sede amministrativa".

La Sig.ra ......, non condividendo il diniego opposto dall'Amministrazione, ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale in cui la ricorrente è risultata non idonea, come si evince dall'istanza di accesso.

Sotto il profilo dell'interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di aver instaurato una controversia in sede europea (presumibilmente in Corte E.D.U), di voler comunque agire in revocazione avverso le sentenze del g.a. e di voler tutelare la propria sfera anche in sede penale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

La Commissione osserva, infine, che non spetta all'Amministrazione, in sede di accesso agli atti, sindacare l'ammissibilità o la praticabilità di rimedi giurisdizionali avverso gli atti, i provvedimenti o i comportamenti connessi alla richiesta di ostensione.

#### **PQM**

La Commissione accoglic il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.